



COMUNE DI CROSIA

87060 - (Prov. di Cosenza)

ORIGINALE

Registro Generale n. 56 del 28-12-2017
Prot. N° 82454 del 28-12-2017

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN LATTINE E CONTENITORI DI VETRO, DIVIETO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI FINE ANNO DEL 31.12.2017.

IL SINDACO

PREMESSO che giorno 31 dicembre 2017 in occasione dell'Evento "Concerto di fine anno", che si svolgerà in Piazza Dante della Frazione Mirto;

CONSIDERATO che è prevedibile un notevole afflusso di persone ;

RITENUTO necessario a tutela della pubblica incolumità evitare che le aree di maggior spettacolo e pertanto di maggior assembramento di persone, vengano riempite di bottiglie, bicchieri ed altri contenitori in vetro che possano trasformarsi in oggetti pericolosi a causa del loro abbandono sconsiderato da parte degli avventori;

RITENUTO necessario pertanto adottare un provvedimento contenente alcune misure preventive che possano evitare azioni pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica;

ATTESO che si ritiene opportuno che nei pubblici esercizi, negli esercizi di vicinato e venditori ambulanti ubicati nel Comune di Crosia, Frazione Mirto , sia fatto divieto assoluto di:

- somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri, bottiglie di plastica o di carta;

DATO ATTO che nell'adozione della presente ordinanza viene contestualmente data comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773; il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- la legge 18 aprile 2017, n. 48 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” che ha modificato l’art. 54 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 introducendo il comma 4 bis, che consente al Sindaco di adottare provvedimenti diretti a tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- il D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 “Riforma della Disciplina del Commercio”;
- la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” e in particolare l’art. 7 comma 4;
- la Legge 689 del 24/11/1981;
- la legge 18 aprile 2017, n. 48 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” che ha modificato l’art. 54 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 introducendo il comma 4 bis, che consente al Sindaco di adottare provvedimenti diretti a tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza del 7 giugno 2017, concernente “il governo delle pubbliche manifestazioni – Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone”;

ORDINA

Dalle ore 20,00 del giorno 31 dicembre 2017 e fino alle ore 6,00 del giorno 01 gennaio 2018, per ragioni di sicurezza pubblica, ai titolari degli esercizi pubblici, esercizi di vicinato e venditori ambulanti, il **divieto assoluto di:**

1. somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri, bottiglie di plastica o di carta;
2. Commercializzare in forma itinerante qualunque tipologia merceologica sulle aree pubbliche comprese tra Piazza Dante e Vie limitrofe.

L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line, sul sito istituzionale dell’Ente www.comunedicrosia.it, nonché a tutti gli esercizi commerciali interessati ed è immediatamente esecutivo.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Gli Agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la seguente Ordinanza.

Ai sensi dell’art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 28-12-2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Handwritten signature]



IL SINDACO
RUSSO ANTONIO

[Handwritten signature]



COMUNE DI CROSIA

87060 - (Prov. di Cosenza)

Agli Esercizi commerciali

SEDE

Con riferimento all'ordinanza sindacale n.56 del 28.12.2017, ad oggetto: "DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN LATTINE E CONTENITORI DI VETRO, DIVIETO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI FINE ANNO DEL 31.12.2017", si invitano quanti in indirizzo a voler partecipare alla riunione che si terrà giorno 29.12.2017, alle ore 13,00 presso il Palateatro comunale, in Piazza Iannelli, per discutere quanto in oggetto.

Crosia, li 28.12.2017

IL SINDACO

F.to Avv. Antonio RUSSO